



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

n. 2026 /8229 r.g.

Il giudice, sciogliendo la riserva del 1/7/2026
sul ricorso ex artt. 2378 comma 3 c.c., 2479-ter comma 4 c.c. e 669-bis c.p.c.
depositato il 27/5/2026 e proposto da

Parte_1 , **c.f.** C.F._1 , con l'Avv. Francesco D'Aniello e
l'avv. Francesco Sozzi del foro di Firenze

Ricorrente, contro

Controparte_1 (**P.I.** P.IVA_1),
con l'avv. Alvise Arvalli del foro di Padova

Resistente

Pronuncia la seguente

Ordinanza

Come già delineato nel decreto del 25/8/2026 con cui è stata concessa sospensiva *inaudita altera parte*, il ricorrente, socio al 14,85% di Controparte_1 ha introdotto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto (che prevede un arbitrato irrituale secondo diritto) una domanda arbitrale di impugnativa della delibera assembleare della società Controparte_1 [...] del 15 maggio 2026 con cui era decisa la rinuncia all'azione di responsabilità che era stata precedentemente promossa dal medesimo socio Pt_1 ex art. 2476 comma 3 c.c. a beneficio della società Controparte_1 e contro Parte_2 , amministratrice, in procedimento arbitrale n. 11125 (Arbitro Unico avv. Monica Rampazzo) presso la Camera Arbitrale di Milano.

Il ricorrente ha censurato per vari profili il procedimento informativo posto in essere dalla società nella convocazione assembleare; e in sede di decreto era stato ritenuta rilevante quale profilo di carenza assoluta di informazione ex art. 2479ter comma 3 c.c.

la mancata comunicazione del link per la partecipazione alla seduta assembleare, fissata in videoconferenza, quale fatto impeditivo della partecipazione del socio.

Costituito il contraddittorio la società resiste e chiede la revoca della cautela.

Pacifico il quadro fattuale relativo alla pendenza del giudizio arbitrale di responsabilità e alla intervenuta deliberazione assembleare del 15/5/2026, votata favorevolmente dal socio di maggioranza assoluta **CP_2** (78,15% delle partecipazioni; astenuta la socia al 5% e amministratrice **Parte_2**) e pacifico altresì, in quanto dedotto in comparsa della società e non contestato, che già prima della introduzione del ricorso la società aveva informato l'Arbitro del procedimento n. 11125 della deliberata rinuncia, e che era stata anche già depositata al medesimo la dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte della amministratrice, occorre in primo luogo valutare l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse e conseguente carenza di *periculum in mora*, che parte convenuta fa valere ritenendo essere intervenuta, in ragione di tali fatti, la esecuzione della delibera, prima ancora della emissione del decreto cautelare.

E' stato dichiarato all'udienza, e non contestato, che l'Arbitro della procedura di responsabilità all'udienza del 24/6/2026 ha rinviato la trattazione in attesa dell'esito della presente procedura di sospensiva.

Sotto il profilo dell'interesse, la delibera non ha ancora raggiunto l'effetto che il ricorrente intende scongiurare, in quanto il procedimento arbitrale non è stato ancora dichiarato estinto, e pertanto sussiste l'interesse del ricorrente.

In verità, per come prospettata, l'eccezione, in quanto imperniata sulla avvenuta esecuzione della delibera, appare piuttosto afferire alla carenza del *fumus boni iuris*, dal momento che le delibere ormai eseguite non sono suscettibili di sospensione, ed è in quest'ottica che il ricorrente si è in effetti difeso.

Anche sotto questo aspetto, va considerato che fino a che il procedimento arbitrale pende, la delibera non ha ancora avuto "esecuzione": o meglio, la attività esecutiva della delibera di rinuncia all'azione di responsabilità, per la parte che incombe sulla società, si esaurisce con la comunicazione della rinuncia all'arbitro; tuttavia la delibera non cessa con ciò di produrre i suoi effetti rispetto alla società, anzi neppure inizia ancora a produrre gli effetti cui mira fino a che l'arbitro non estingua il procedimento. In effetti, solo in quest'ultimo puntuale momento la delibera raggiunge ed esaurisce il suo effetto. Nel caso che la dichiarazione di estinzione fosse impugnabile, come è per l'estinzione della causa pronunciata da parte del giudice istruttore in causa non monocratica,

l'effetto si esaurirebbe solo con la perenzione del rimedio impugnativo o con l'esito del suo esperimento.

Neppure con l'accettazione dalla controparte (fino alla quale la rinuncia potrebbe essere anche revocata) la delibera quindi termina di produrre effetti e giunge ad esecuzione completa.

Pertanto l'interesse alla sospensiva permane e la delibera è ad oggi suscettibile di sospensione.

Nel merito, vi è innanzitutto da trattare l'aspetto relativo alla comunicazione della convocazione.

L'art. 2479bis c.c. comma 1 prevede che l'atto costitutivo prescriva le modalità di convocazione, in modo da assicurare la tempestiva informazione; in subordine detta una regola.

Lo statuto della società (art. 16) prevede che la convocazione debba avvenire *“mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese o successivamente comunicato con raccomandata, anche a mano, ... almeno otto giorni prima dell'adunanza”* e quindi detta una disciplina propria.

Il socio ha domicilio iscritto a RRII coincidente con la sede sociale.

La società ha spedito raccomandata a tale indirizzo, otto giorni prima, ed essa è pervenuta prima della seduta (8/5/2026).

Il socio risiede di fatto in Germania, e anche a quell'indirizzo è stata spedita raccomandata, della quale è stato tentato recapito il 13/5/2026; entro la data della seduta anche questa raccomandata, ulteriore e non dovuta, e dalla stessa difesa del ricorrente dichiarata in udienza “non richiesta”, era dunque pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. Si tratta però di un invio non rientrante fra quelli prescritti dallo Statuto e dunque irrilevante ai fini della valutazione della corretta convocazione.

La comunicazione al domicilio iscritto a CP_3 è tuttavia anch'essa irrilevante.

Lo Statuto di Controparte_1 prevede che il socio possa ottenere che la convocazione avvenga a domicilio diverso da quello risultante dal Registro delle Imprese; ove egli eserciti tale facoltà, la sua scelta è vincolante, e supera e rende irrilevante il domicilio iscritto a CP_3. Per questo aspetto, è pacifico che fin dal 30/3/2023 con lettera legale inviata via PEC il socio qui ricorrente aveva svolto una serie di doglianze riguardanti il pregresso dei rapporti con la società: aveva da un lato lamentato di avere difficoltà nella conoscenza dei fatti sociali, e di avere visto ridurre la sua quota partecipativa a

causa di aumenti di capitale avvenuti senza il suo assenso; aveva negato di volere assentire ad una rinuncia a diritto prelazione recentemente richiestagli; aveva riservato ogni azione contro amministratore e altri soci; aveva chiesto accesso ad una serie di documenti sociali, e di fare conoscere allo studio legale tempi e modi dell'accesso, entro 15 giorni, salvo il ricorso al giudice. Di seguito la lettera proseguiva: *“Con la presente si avvisa che il Sig. Parte_1 ha eletto espresso domicilio sostanziale ex art. 47 c.c. presso lo scrivente studio legale in Firenze via G.Giusti n. 3 e pertanto ogni comunicazione inerente la società e i soci dovrà essere indirizzata al seguente studio a mezzo pec all'indirizzo [seguono due indirizzi pec] o a mezzo raccomandata a.r al seguente indirizzo via G.Giusti n. 3 cap. 50121 – Firenze”* Orbene, questa elezione di domicilio, posta in calce ad una lettera il presupposto della quale stava proprio nella difficoltà di partecipare alla vita sociale causa la distanza territoriale, e nella quale si lamentava una lunga anche se non del tutto determinata serie di conseguenze di ciò, non può ritenersi relativa al solo affare concernente l'accesso documentale: sebbene infatti vi sia un richiamo all'art. 47 c.c. , che tratta del domicilio eletto “per determinati atti o affari” è del tutto evidente dal tenore della frase di elezione che tale domiciliiazione riguardava *“ogni comunicazione inerente la società e i soci”* e proprio in quanto volta a riprendere un adeguato canale di comunicazione e filtro nei rapporti con la società. Si trattava di una elezione di domicilio inscriventesi nella previsione dell'art. 16 dello statuto e sopra richiamata, e tale fu intesa dalla società, che, come ha confermato il suo difensore in udienza, aveva, prima dell'occasione litigiosa per cui è causa, sempre eseguito le comunicazioni al domicilio così eletto (eventualmente in aggiunta a comunicazioni ulteriori).

A tale domicilio la convocazione per il 15/5/2026 non venne inviata: con l'effetto del difetto assoluto di informazione.

Per altro aspetto, la convocazione, pur indicando il luogo della assemblea presso la sede sociale, non prevedeva affatto, come afferma la difesa della società, l'alternativa fra partecipazione in presenza e partecipazione da remoto, ma prevedeva solo la modalità in audioconferenza. In tale situazione, in cui la seduta era stata indetta nella modalità *esclusiva* da remoto, la convocazione priva del *link* rendeva impossibile la partecipazione, e quindi non poteva qualificarsi tale, sì da determinare, anche per questo aspetto, una carenza assoluta di informazione.

In concreto, peraltro, come risulta dal verbale, l'assemblea si tenne – diversamente da come evincibile dalla convocazione – in modalità mista: la amministratrice e socia [...] **Pt_2** era presente in sede, il socio **CP_2** era collegato da remoto. L'assemblea si tenne dunque in modalità diversa da quella indicata nell'avviso di convocazione. Sempre l'art. 16 prevede che: *“Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo e/ola modalità, il giorno e l'ora dell'adunanza...”* e la tenuta in modalità diversa da quella indicata nella convocazione, salva la partecipazione totalitaria senza obiezioni, costituisce anche violazione di tale disposto.

In ogni caso, se si dovesse intendere l'avviso di convocazione nel senso di che esso ammettesse comunque una partecipazione in forma mista, con facoltà dunque di intervenire in presenza, si è avuta comunque una violazione dello statuto. Lo Statuto infatti prevede la possibilità di tenere assemblea anche in videoconferenza rispettando metodo collegiale, buona fede e parità di trattamento: e anche in questa prospettiva la parità di trattamento comunque non vi è stata, dal momento che il socio maggioritario **CP_2** partecipò in videoconferenza (avendo ottenuto dunque il *link*) mentre al socio **Pt_1** notoriamente residente all'estero, venne comunque lasciata al più la sola possibilità di partecipare in presenza.

La delibera è dunque nulla per mancata convocazione al domicilio eletto e (seguendo la lettera della convocazione circa le modalità) per mancata comunicazione del *link*; in subordine è comunque annullabile per le ulteriori violazioni di Statuto indicate.

Nel bilanciamento degli interessi in gioco appare certamente rilevante l'interesse della società alla salvezza dell'azione risarcitoria, fino a legittima rinuncia, atteso che l'eventuale esito negativo della controversia, da essa non incardinata, ben difficilmente le porterebbe detrimento (se non nella regolazione delle spese ove essa si fosse associata alla domanda, il che però implica che la società avesse fatto sue autonome scelte al proposito) e l'esito positivo le porterebbe comunque beneficio.

Si conferma dunque con ulteriore motivazione la sospensiva; e si regolano le spese, atteso che il merito si svolge fuori della giurisdizione. Si liquida, in mancanza di nota, secondo le risultanze del fascicolo. Non vi è stata fase istruttoria, e quella decisionale è stata solo a trattazione orale.

P.Q.M.

Conferma la sospensione già disposta *inaudita altera parte* con decreto del 28/5/2026 dell'efficacia della delibera assembleare 15/5/2026 della società *Controparte_1* avente ad oggetto la rinuncia al procedimento arbitrale n. 11125 presso la Camera Arbitrale di Milano (Arbitro unico avv. Monica Rampazzo);

condanna la resistente società a rifondere al ricorrente le spese del procedimento di sospensiva, che liquida in euro 43,00 per esborsi, 3.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Si comunichi

Venezia, 3/7/2026

Il Giudice
dr. Lina Tosi